



SENTENZA

TRA

- attrice opponente -

CONTRO

- convenuta opposta-

FATTO E DIRITTO

A sostegno della domanda  ha dedotto quanto segue:

- che la [REDACTED], ha proposto ricorso r.g.n. 1417/2018, in nome e per conto di [REDACTED], per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti per la somma di € 437.633,88 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- che la [REDACTED] proponeva ricorso per decreto ingiuntivo in qualità di attuale titolare dei rapporti inerenti alla [REDACTED], [REDACTED] – subentrata per fusione;
- che [REDACTED], è l'attuale titolare del credito quale cessionaria dello stesso dalla [REDACTED];
- che l'opposta ha esposto di essere creditrice di [REDACTED] nella sua qualità di fideiussore in forza delle scritture del 19.03.2008, del 29.10.2008 e del 11.05.2010, sino alla concorrenza di € 750.000,00 della fallita [REDACTED] di ingenti somme a titolo di saldo di due rapporti conti correnti accesi presso l'istituto;
- che, inoltre, la debitrice principale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 16/2012 del 5.6.2012;
- che, pertanto si configura nei confronti di [REDACTED] un grave ed ingiustificato inadempimento.

A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della fideiussione bancaria prestata, in quanto stipulata in conformità al modello ABI più volte dichiarate nullo, per violazione della libertà di concorrenza;

Inoltre, ha contestato la decadenza di parte opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine semestrale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., poiché la decadenza disposta dall'art. 1957 c.c. opera anche nelle ipotesi di procedura concorsuale a carico del debitore principale e, al fine di impedire la decadenza, il creditore è tenuto a proporre domanda di ammissione al passivo fallimentare entro sei mesi dalla data di dichiarazione di fallimento e la banca non risulta essersi insinuata nel passivo del fallimento del debitore principale così decadendo dalla garanzia.

Infine, ha eccepito la mancanza di specifica sottoscrizione in merito alla deroga di quanto sancito dall'art. 1957 c.c..

Con comparsa depositata il 28.12.2018, si è costituita in giudizio [REDACTED], quale cessionaria del credito da parte della [REDACTED], chiedendo,

preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed eccependo la incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, nel merito, ha contestato le ragioni dell'opponente infondate in fatto e diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, [REDACTED], ha esposto quanto segue:

- che non può configurarsi nullità nelle ipotesi di stipula di una fideiussione in conformità ai modelli ABI del 2003, poiché preliminarmente è necessario accertare l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, che non si riscontra nel presente caso;
- che nei contratti di fideiussione in esame non risulta alcun richiamo a deliberazioni dell'associazione bancaria di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus;
- che [REDACTED] non ha assolto all'onere di provare la nullità del contratto di fideiussione, in quanto non ha depositato il provvedimento dell'Autorità di vigilanza né ha provato l'utilizzo uniforme delle già menzionate clausole tra le banche;
- di aver presentato domanda di ammissione al passivo nel fallimento pronunciato a carico della [REDACTED], sia in quello esteso alla [REDACTED];
- che, comunque, nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è però soggetta a nessun termine di decadenza.

All'udienza del 4/2/2019, il creditore ha insistito per l'incompetenza del Giudice adito e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Con ordinanza del 27/2/2019 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto e ritenuta la competenza funzionale del Tribunale adito (v. ordinanza in atti).

Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 20.12.2020, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 21.02.2022, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

*** **

Preliminarmente deve essere affrontata la questione inerente alla natura della garanzia personale in esame.

Nel caso concreto i contratti del 19.03.2008, del 29.10.2008 e dell'11.05.2010 devono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia.

La qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia comporta una deroga alla disciplina legale sancita per la fideiussione e il riconoscimento nei confronti del creditore del diritto di esigere dal garante l'immediato pagamento del debito garantito.

Infatti, il pagamento a prima richiesta della creditrice non è subordinato ad alcun accertamento sull'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita.

L'inserimento nel contratto di clausole che prevedano il pagamento a prima richiesta determina presuntivamente la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, con conseguenziale non applicabilità dell'art. 1957 c.c. e che si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà.

Sul punto la Cassazione ha affermato che: *“La fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento dell'obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, poiché non rivolta al pagamento del debito principale, ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. L'inserimento nel contratto dell'espressione «a prima richiesta e senza eccezioni» dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c. e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (cfr., in motivazione, Cass. Civ. sez. III, n. 31313/2021). Del resto, anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” la quale fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, detta autonomia può tuttavia risultare anche dal tenore dell'accordo, in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al*

contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso (cfr.

Cass, n. 15091 del 31.05.2021).

L'orientamento sopra riportato deve ritenersi consolidato in quanto segnato dalla pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 3947 del 2010 che ha affermato che *“la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonomia fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro della convenzione negoziale” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 3947/2010).*

Dalla lettura dei contratti del 17.07.2008, del 29.10.2008 e della dichiarazione dell'11.05.2010, sulla scorta dei principi suesposti, emerge espressamente la volontà delle parti di riconoscere la garanzia come autonoma (v. doc. 5 allegati all'atto di citazione e anche alla comparsa di risposta).

In effetti gli artt. 7 e 8 dei contratti del 17.07.2008, del 29.10.2008, stabiliscono rispettivamente l'art. 8 che: *“dichiariamo che la garanzia da noi rilasciata è astratta od autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”;* mentre l'art. 7, dispone che: *“Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.*

Ne consegue che nella fattispecie non sussiste alcun dubbio sul carattere autonomo del contratto di garanzia.

Altresì, deve dichiararsi infondato il motivo di opposizione inerente alla nullità del contratto e delle clausole contrattuali per aderenza allo schema dell'ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia come contrastante con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a).

Nello specifico, parte opponente rileva che i contratti prodotti dalla banca sono gli stessi modelli predisposti dall'ABI e pertanto nulli, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29810 del 12.12.2017. L'anticoncorrenzialità è stata riscontrata nella clausola di riviviscenza, alla clausola di deroga dei termini disposta dall'art. 1957 c.c.

Dette clausole hanno il fine di addossare al fideiussore le conseguenze che derivano tanto dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale che degli atti estintivi della stessa, ma anche dall'inosservanza di obblighi della banca.

Invero, il provvedimento della Banca d'Italia si riferisce alle fideiussioni *omnibus* inerente a una serie indeterminata di differenti operazioni tra la banca e il cliente e non anche al contratto autonomo di garanzia che riguarda contratti con un unico oggetto e delimitati nell'importo.

Nella fattispecie va osservato che essendo in presenza di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussione *omnibus*, sono inerenti a un oggetto unico e delimitati all'importo massimo di € 400.000,00 per una e di € 263.000,00, e pertanto, non si riscontra alcun profilo di nullità così come sollevata dall'opponente.

Passando all'esame dell'ulteriore motivo di opposizione inerente alla decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c. per decorso del termine semestrale, anche quest'ultimo deve dichiararsi infondato.

Giova osservare che di recente la Cassazione ha espressamente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. anche ai contratti autonomi di garanzia, affermando inoltre che la deroga all'art. 1957 c.c. non può essere implicita.

Tuttavia, dall'esame dei contratti autonomi di garanzia in atti, all'art. 6 viene sancito che: *“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro o termini previsti all'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”*.

Dunque, deve rilevarsi che è espressamente prevista la deroga alla disposizione dell'art. 1957 c.c. e, inoltre, che dette clausole risultano sottoscritte espressamente in conformità all'art. 1341 c.c.

In relazione all'obbligo di specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali contrattuali si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, pienamente condiviso, secondo cui nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (v. Cass. n. 17939/2018). Nella fattispecie in esame, le

suddette clausole, riportate per numero e con l'indicazione sintetica del contenuto ("art. 6 dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod.civ.") sono state specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. dall'odierna attrice che le ha sottoscritte.

Pertanto, considerato che non possa applicarsi ai contratti autonomi di garanzia del 17.07.2008, del 29.10.2008 e della dichiarazione dell'11.05.2010 il disposto dell'art. 1957 c.c. sul termine di decadenza, la garanzia prestata continua ad operare tra le parti e deve ritenersi pienamente fondata la domanda di pagamento proposta da [REDACTED]

Ne consegue che l'opposizione avanzata da Ciambrone Antonia nei confronti di [REDACTED], in qualità come in atti, deve essere rigettata con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, scaglione come da valore della causa, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto svoltasi mediante acquisizione documentale e la riduzione del 50% degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- Respinge l'opposizione promossa da [REDACTED] al decreto ingiuntivo n. 642/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 9.07.2018, che si dichiara esecutivo;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore [REDACTED], al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.737,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Catanzaro, lì 11 giugno 2022

Il Giudice

[REDACTED]